

# COMUNE DI CARAMANICO TERME

*Provincia di Pescara*

Organo di Revisione Economico-Finanziario

**VERBALE N. 9 DEL 24-05-2021**

**OGGETTO:** “Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L.27/12/2019, n.160)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.261 del 24/05/2021.

## IL REVISORE

- Visto l’art.239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:
- al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l’Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 bis, prevede che *“nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;
- vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale sopra evidenziata, avente ad oggetto l’approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021;

## DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 era in vigore l’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall’altro, all’erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali e che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l’Imposta Unica Comunale risultava composta di tre distinti tributi;
- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: *“... l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639,*

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...”, e dall’altro che: “... l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...”.

- che, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla citata nuova legge 160/19;
- che l’allegato schema del nuovo regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale, e dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento stesso, si rimanda alle disposizioni dell’art. 1 commi da 738 a 783 della legge 27/12/2019, n. 160 e dall’art. 1 comma 48 della legge 30/12/2020, n. 178;

### CONSTATATO

- l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che “... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;
- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

- Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*
- Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*
- Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le misure di base per le aliquote, detrazioni come riportate in proposta di delibera in esame;
- Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta come riportate in proposta di delibera;
- Vista la stima di entrata prevista per l'IMU nell'anno 2021 in base agli incassi IMU 2020, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta indicate in proposta di delibera, il gettito IMU stimato per l'anno 2021 ammonta a € 710.000,00 al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.
- Preso atto delle aliquote e detrazioni così determinate:
- Aliquote:
  - aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
  - aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
  - aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
  - aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);

- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;
- Detrazioni:
- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio

- Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 23/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

Fattispecie	Misura
1. Aliquota <b>Abitazione principale</b> (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	<b>0,40%</b>
2. Aree fabbricabili	<b>1,00%</b>
3. Aliquota <b>Immobili ad uso produttivo</b> classificati nel gruppo catastale <b>D</b> – comma 753	<b>1,05%</b>

Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,29%	
4. Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti (aliquota ordinaria)	<b>1,05%</b>
<b>Detrazioni</b>	<b>Importo</b>
1. Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;	<b>€ 200,00</b>

- Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare le aliquote agevolate e le detrazioni già individuate per l'anno 2020;
- Considerato che l'ente ha deciso di **approvare, per l'anno 2021**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Misura</b>
1. Aliquota <b>Abitazione principale</b> (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	<b>0,40%</b>
2. Aree fabbricabili	<b>1,00%</b>
3. Aliquota <b>Immobili ad uso produttivo</b> classificati nel gruppo catastale <b>D</b> – comma 753 Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,29%	<b>1,05%</b>
4. Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti (aliquota ordinaria)	<b>1,05%</b>
<b>Detrazioni</b>	<b>Importo</b>
1. Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;	<b>€ 200,00</b>

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio del settore Dott.ssa Anna Maria Melideo del 24/05/2021;

#### VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Dlgs 267/2000(TUEL);
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### ESPRIME

per quanto di sua competenza parere favorevole, così come proposto al Consiglio Comunale dell'Ente. Concorda in merito alle forme di pubblicità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Caramanico Terme, 24/05/2021

**Il Revisore**

**Dott.ssa Ada Pechini**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ada Pechini', written in a cursive style.